

DICHIARAZIONI

Benefici premiali Isa anche per il periodo d'imposta 2022

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî



Con [provvedimento n. 140005/2023 del 27 aprile scorso](#) l'Agenzia delle entrate ha individuato i **livelli di affidabilità fiscale** cui sono collegati i benefici premiali (previsti dall'[articolo 9-bis D.L. 50/2017](#)), **confermando l'impianto** già applicabile per i periodi d'imposta precedenti.

Si ricorda che i benefici premiali previsti dalla citata norma di legge sono ottenibili solamente in presenza di un voto "minimo", individuato dal [provvedimento direttoriale n. 140005/2023](#), almeno pari a 8, e riguardano sinteticamente:

- la possibilità di **compensazione del credito Iva per un importo fino ad euro 50.000** senza visto di conformità, nonché di ottenere il rimborso Iva senza garanzia o visto di conformità per la stessa soglia (voto minimo pari a 8);
- la **possibilità di compensazione dei crediti per imposte dirette** (Irpef/Ires ed Irap) fino ad un importo di euro 20.000 senza necessità del visto di conformità (voto minimo pari a 8);
- l'**esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative** (voto minimo pari a 9);
- l'**esclusione dall'accertamento analitico presuntivo** (voto minimo pari a 8,5);
- la **riduzione di un anno dei termini di accertamento** (voto minimo pari a 8);
- la **franchigia di 2/3 del reddito** dichiarato ai fini dell'accertamento sintetico (voto minimo pari a 9).

Il **provvedimento direttoriale del 27 aprile scorso conferma**, anche per il periodo d'imposta 2022 l'impostazione già applicata per i precedenti periodi d'imposta, compresa la possibilità di accedere ai benefici premiali anche per i contribuenti che abbiano raggiunto un determinato livello di affidabilità fiscale calcolato in base alla media semplice dei "voti" attribuiti per il periodo d'imposta 2021 e per il 2022.

In particolare:

- **l'esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità** sulla dichiarazione annuale Iva 2024 (per l'anno 2023) e sui modelli TR dei primi tre trimestri 2024 spetta anche ai contribuenti che con **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8,5** calcolato sulla media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti nei periodi d'imposta 2021 e 2022 (lo stesso vale per l'esonero ai fini della richiesta di rimborso Iva annuale del 2023 e dei primi tre trimestri 2024);
- **l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative** (dal periodo d'imposta 2022 è stata abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica) si applica anche per le società che hanno ottenuto un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9** calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2021 e 2022 (in tal caso non è quindi richiesto alcun incremento nel risultato della media);
- **l'esclusione all'applicazione dell'accertamento sintetico** (redditometro) si applica anche ai contribuenti che abbiano ottenuto un livello medio di affidabilità fiscale, per il 2021 e 2022, almeno pari a 9 (anche in tal caso nel risultato della media non è richiesto alcun incremento).

Infine, per quanto riguarda il beneficio della **riduzione di un anno dei termini di accertamento**, il beneficio è calcolato solamente in via "puntuale" per l'anno 2022 senza possibilità di "mediare" i punteggi ottenuti per i periodi d'imposta 2021 e 2022.

In merito alla **fruibilità dei descritti benefici premiali**, l'Agenzia nella [circolare 20/E/2019](#) ha precisato che i benefici stessi spettano a condizione che i dati comunicati siano corretti (e come tali fedeli) e completi.

Ciò sta a significare che se in un secondo momento (in sede di controllo), è accertato che i **dati comunicati non sono corretti** con conseguente riduzione del livello di affidabilità fiscale del contribuente (ad esempio al di sotto dell'8), l'eventuale **compensazione** del credito Iva diviene indebita.

Tale circostanza **comporta il recupero del credito indebitamente compensato** oltre alla sanzione del 30%.

Si ricorda, infine, che con la [risposta n. 31 del 6 febbraio 2020](#) l'Agenzia ha precisato che il livello di affidabilità fiscale rilevante è quello che deriva non solo dalla dichiarazione presentata nei termini ordinari, bensì anche da quella **tardiva** (presentata entro i 90 giorni dalla scadenza).